



ATTO N. 1014

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 701 del 28/07/2021)

“ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2000, N. 30 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LA RICERCA SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE, DENOMINATA “AGENZIA UMBRIA RICERCHE”)”

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 29/07/2021*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 29/07/2021



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 701 SEDUTA DEL 28/07/2021

OGGETTO: Disegno di legge: “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche”)”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Dr. Luca Conti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 13 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente della Regione Donatella Tesei avente ad oggetto: “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria ricerche”)”;

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto il disegno di legge “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria ricerche”)” presentata dal Direttore regionale alle Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Visto il parere formulato dal Comitato legislativo, trasmesso con nota n. 0134294 del 19/07/2021;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria ricerche”)”, e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
- 2) di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

Oggetto: Disegno di legge: “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche")”.

RELAZIONE

L'articolo 1 del Disegno di legge “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (“Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche”).” (DDL) contiene modifiche all'articolo 2 della L.r. 30/2000 volte a declinare al meglio la mission dell'Agenzia Umbria Ricerche (AUR) e ad adeguare l'impianto normativo alla nuova governance dell'Agenzia stessa introdotta dal successivo articolo 4.

La norma è di tipo ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 del DDL modifica l'articolo 3 della L.r. 30/2000 attribuendo la possibilità all'AUR di svolgere attività di ricerca, dietro compenso, anche a favore di committenza privata (nel rispetto delle norme sulla tutela della concorrenza) e di promuovere convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati in coerenza con le funzioni e gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Trattasi di norme di indirizzo da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 del DDL modifica l'articolo 4 della L.r. 30/2000 sopprimendo uno degli adempimenti a carico di AUR *“a elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle stesse banche dati di cui alla lettera a), secondo gli standards definiti d'intesa con il Consorzio per il Sistema informativo regionale”* e conseguentemente, è soppresso il comma 2.

La norma è di tipo prescrittivo e non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 del DDL modifica l'articolo 6 della L.r. 30/2000 sostituendo l'organo del Presidente con quello dell'Amministratore Unico. Inoltre, l'organo “Comitato scientifico – istituzionale” di cui all'art.6 della l.r. 30/2000 viene denominato, in forza di questa modifica, “Comitato scientifico”. Trattasi di norma ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 5 del DDL interviene a modificare l'articolo 7 della L.r. 30/2000 adeguandolo alla nuova composizione degli organi e definendo i compiti del nuovo organo dell'Amministratore Unico. Trattasi di norma ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 6 del DDL modifica l'articolo 8 della L.r. 30/2000 ridefinendo la composizione, i compiti e le modalità di nomina del Comitato Scientifico, altro organo dell'Agenzia. I membri del Comitato sono 5 (oltre all'Amministratore Unico) nominati dal Presidente della Giunta regionale. La norma è di tipo ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 7 del DDL sostituisce l'articolo 9 della L.r. 30/2000 sopprimendo la figura del Direttore dell'Agenzia (prevista dal previgente articolo 9) e andando ad individuare le attività di controllo da parte della Giunta regionale sui documenti contabili e programmatici dell'Agenzia.

La norma è di tipo prescrittivo senza nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 8 del DDL modifica l'articolo 10 della L.r. 30/2000 sostituendo il comma 1 relativo alle modalità di nomina del Revisore dei conti, alla sua durata in carica e alla possibilità di rinnovo.

La norma è di tipo ordinamentale senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 9 del DDL modifica l'articolo 12 della L.r. 30/2000 relativo al personale dell'Agenzia, inserendo la possibilità di impiego di ricercatori facendo ricorso, con risorse proprie o in cofinanziamento con altri soggetti, ad incarichi e forme di collaborazione con finalità di studio e ricerca. Dall'esame dei dati di bilancio dell'Agenzia relativi ad attivazione negli anni precedenti di forme di collaborazione similari, la maggiore spesa derivante da tale disposizione viene stimata in € 40.964 per l'attivazione di borse di studio e/o assegni di ricerca.

L'articolo 10 del DDL modifica l'articolo 13 della L.r. 30/2000 relativo alle indennità spettanti agli organi di AUR. Per quanto riguarda l'Amministratore Unico l'indennità mensile prevista è pari al 40% di quella dei consiglieri regionali per un costo annuo previsto in €31.680 e ammonta ad euro 2.640 mensili (40% di € 6.600) in riduzione rispetto a quanto attualmente previsto come indennità a favore del Presidente (50% dei consiglieri regionali). Ai 5 componenti il Comitato scientifico è previsto sia attribuita un'indennità di presenza di €100,00 a seduta (in riduzione rispetto alla previsione attuale di €154,94) per un costo annuo complessivo, nell'ipotesi di 4 riunioni annuali, stimabile in €2.000,00. Per quanto concerne il Revisore dei conti è previsto che il compenso sia parametrato a quello dell'Amministratore Unico in misura non superiore al 20% dell'indennità dell'Amministratore stesso, per un ammontare annuo stimabile in €6.336, ammontare analogo a quanto percepito attualmente dal Revisore stesso (la norma attuale rinvia la determinazione all'atto di nomina entro i limiti minimi e massimi della tariffa professionale).

L'articolo 11 del DDL modifica l'articolo 15 della L.r. 30/2000 adeguando la norma finanziaria della vigente legge alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011. Il finanziamento della legge per la copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia (compensi per il personale, organi e spese generali per le attività) rimane invariato rispetto all'attuale stanziamento di bilancio e pari ad euro 500.000,00 annui. La copertura di tale spesa di carattere continuativo è assicurata dagli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 (capitolo 00740_S) del Bilancio regionale 2021-2023. Per gli anni successivi, trattandosi di spese discrezionali, l'entità della spesa viene rinviata alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011.

La quantificazione del finanziamento delle funzioni dell'Agenzia è stata effettuata tenendo conto che, in conseguenza delle modifiche apportate con il presente atto alle disposizioni della L.r. 30/2000, alcune spese di funzionamento si riducono e tali risparmi vengono utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'introduzione, con l'articolo 9 del presente disegno di legge, del comma 5bis all'articolo 12 della legge vigente, ed in particolare:

Spese per gli organi (Articolo 10 del presente DDL)

Amministratore Unico	31.680
Revisore dei conti	6.336
Comitato Scientifico Istituzionale	2.000
Totale	40.036

Per quanto riguarda la struttura organizzativa l'Agenzia dispone di un nucleo "core" di 6 dipendenti di ruolo che è previsto rimangano a presidiare le attività fondamentali dell'Agenzia Umbria Ricerche. Oltre a questi, l'Agenzia ha ulteriori 8 dipendenti di ruolo che attualmente si trovano in posizione di comando presso altri enti regionali, per i quali è previsto il passaggio definitivo nella pianta organica delle istituzioni presso le quali prestano la propria attività ovvero la proroga dell'istituto del comando.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La soluzione organizzativa post riforma ipotizzata prevede un riassetto organizzativo con l'eliminazione dall'organigramma di due Sezioni e la contestuale creazione di una nuova posizione dirigenziale, con funzioni di coordinamento organizzativo, che andrà ad assorbire anche la responsabilità amministrativa.

A conclusione del riassetto organizzativo, il costo lordo annuo dei 6 dipendenti (comprensivo degli oneri e della retribuzione collegata alla performance) è stimabile in circa 340.000 euro.

Spese per il personale

Retribuzione annua 6 dipendenti dopo il riassetto organizzativo	340.000
---	----------------

Come esaminato in relazione all'articolo 9 del DDL, la riforma prevede poi, in aggiunta al personale di ruolo, l'attuazione di convenzioni con enti e istituzioni, pubbliche e private, che possono dare luogo all'attivazione, anche in modo congiunto, di borse di studio o assegni di ricerca su progetti specifici per un ammontare previsto di €40.964,00

Spese per ricercatori aggiuntivi

Assunzioni / borse di studio / assegni di ricerca ecc.	40.964
--	---------------

Da ultimo, le spese generali connesse all'organizzazione dell'Agenzia sono quantificati, sulla base dei dati di bilancio dell'Agenzia, in €79.000,00 annui così dettagliati:

Spese generali

Rimborso Scuola Umbra Amministrazione Pubblica	31.500
Servizi di consulenza, contabilità, formazione	14.000
HW, SW, noleggi, materiali informatici	8.000
Assicurazioni, imposte e tasse	4.000
Fonia, servizi e licenze digitali	12.200
Materiali di consumo, manutenzione, buoni pasto, varie	9.300
Totale	79.000

In particolare si evidenzia che €31.500 sono relative alle spese generali per l'utilizzo, sulla base di apposita convenzione, dell'immobile attualmente sede dell'Agenzia presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Si tratta di una serie di oneri gestionali e tributari collegati all'utilizzo dell'immobile che sono ripartiti forfettariamente tra Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e Aur con un onere annuo a carico dell'Agenzia di 31.500 euro.

Le altre somme indicate sono relative alle spese generali di funzionamento (materiali di consumo, hardware e software, servizi, licenze, telefonia, noleggio apparecchiature, manutenzione e assistenza tecnica, formazione, assicurazioni, imposte ecc.) quantificate sulla base delle spese storiche sostenute dall'Agenzia.

Le spese di funzionamento dell'Agenzia risulterebbero, pertanto, complessivamente pari ad €500.000 annui come descritto nelle tabelle soprariportate.

Dall'intervento normativo in esame, dunque, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, tenuto conto che la spesa annua di 500.000,00 corrisponde allo stanziamento previsto annualmente nel Bilancio di previsione regionale 2021-2023 per il finanziamento dell'Agenzia, come previsto all'articolo 11 del presente DDL.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 12 del DDL “Norma finale” detta il termine finale della fase commissariale dell’Agenzia a decorrere dalla data della nomina dell’Amministratore Unico, che subentrando acquisisce l’inventario aggiornato dei beni patrimoniali e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Trattasi di norma di tipo dispositivo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 13 del DDL dispone l’abrogazione degli articoli 11 (Controllo di gestione) e 14 (Personale I.R.R.E.S.) della l.r. 30/2000 norme non più necessarie nel mutato quadro normativo. Trattasi di norme di tipo dispositivo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Disegno di legge: “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche")”.

Art.1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2000)

1. All'articolo 2 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) analisi, studi e ricerche sugli andamenti congiunturali della struttura economica-produttiva e sulle trasformazioni socio-demografico-territoriali dell'Umbria;”;

b) al comma 4 le parole: “dal Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Amministratore Unico”.

Art. 2

(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della l.r. 30/2020)

1. All'articolo 3 della l.r. 30/2000 il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. L'Agenzia svolge attività di ricerca anche in ambiti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 2, su committenza pubblica e privata, dietro compenso, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della concorrenza.

2-bis. L'Agenzia promuove convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati nel campo della ricerca e della formazione, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi stabiliti all'articolo 2.”.

Art.3

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 30/2000)

1. All'articolo 4 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

b) Il comma 2 è soppresso.

Art.4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 30/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) Il Comitato scientifico;
- c) Il Revisore dei conti.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 30/2000)

1. All'articolo 7 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Amministratore Unico”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, dura in carica fino alla fine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non raggiungimento degli obiettivi programmati.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:

a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;

b) convoca e presiede il Comitato scientifico;

c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;

d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

e) predispone il programma di attività, il piano organizzativo di cui all' articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attività svolte;

- f) approva i programmi di ricerca;
- g) approva i regolamenti dell'Agenzia;
- h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;
- i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.”.

Art. 6
(Modifiche all'articolo 8 della l.r.
30/2000)

1. All'articolo 8 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
“Comitato scientifico”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Comitato scientifico, di seguito definito Comitato, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Amministratore Unico che svolge le funzioni di Presidente e da cinque membri esperti in ricerca e programmazione oppure in possesso di un qualificato profilo scientifico-accademico nel campo degli studi economico-statistici, socio-antropologici, politico-giuridici e politico-sociali.”;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il Comitato coadiuva l'Amministratore Unico nell'elaborazione del programma annuale di attività dell'Agenzia e dei programmi di ricerca.”;
- d) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r.
30/2000)

1. L'articolo 9 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore unico:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) approva il programma di attività e il piano organizzativo di cui all' articolo 2,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 5, nonché ogni aggiornamento degli stessi;
c) approva la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia.".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

"1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea legislativa con voto limitato tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.".

Art. 9

(Integrazione dell'articolo 12 della l.r. 30/2000)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"5.bis. Per l'attuazione dei programmi di ricerca e delle indagini conoscitive, l'Agenzia può stipulare convenzioni con università o con altri enti di ricerca pubblici o privati, anche per attivare, con risorse proprie o in cofinanziamento con soggetti pubblici o privati, incarichi e forme di collaborazione con soggetti terzi per finalità di studio e ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2000)

1. All'articolo 13 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- “1. All'Amministratore Unico spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei consiglieri regionali.”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- “2. Ai componenti il Comitato scientifico, escluso l'Amministratore Unico, è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta, di euro 100, al lordo delle ritenute di legge.”;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Al revisore dei conti spetta una indennità annuale, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore al 20 per cento di quella percepita dall'Amministratore unico”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione fa fronte alle spese di funzionamento dell'Agenzia Umbria ricerche con lo stanziamento annuale di euro 500.000,00 della Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 30/2000 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è rinviata alla legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Art. 12

(Norma finale)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Il Commissario straordinario dell'Agenzia, nominato ai sensi dell'articolo 4 della l. r. 19 novembre 2015 n. 16 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria -; modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali -; ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese -. Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche) resta in carica fino alla nomina dell'Amministratore Unico, il quale, con l'insediamento, acquisisce l'inventario aggiornato dei beni patrimoniali e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

Art. 13 (Abrogazioni)

1. Gli articoli 11 e 14 della l.r. 30/2000 sono abrogati.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 19/07/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Donatella Tesei ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 27/07/2021

Presidente Donatella Tesei
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge